

**REGOLAMENTO (CE) N. 679/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 16 aprile 2002**

**che modifica il regolamento (CE) n. 21/2002 relativo alla definizione dei bilanci previsionali d'approvvigionamento e alla fissazione degli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, e l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, e l'articolo 12, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican) <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) I regolamenti (CE) n. 1452/2001 e (CE) n. 1453/2001 prevedono misure specifiche a favore dell'allevamento rispettivamente nei DOM, nelle Azzorre e a Madera. In particolare l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1452/2001 autorizza l'importazione, in esenzione dai dazi doganali e ai fini d'ingrasso sul posto, di bovini originari dei paesi terzi e destinati al consumo nei DOM. L'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1453/2001 dispone che i dazi doganali non vengano applicati all'importazione a Madera, ai fini d'ingrasso sul posto, di bovini originari dei paesi terzi e destinati al consumo nell'arcipelago. L'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento prevede inoltre la concessione di un aiuto per la fornitura a Madera di bovini originari del resto della Comunità. In relazione a tali regimi occorre stabilire la durata minima del periodo d'ingrasso degli animali importati o consegnati.
- (2) Il regolamento (CE) n. 21/2002 della Commissione, del 28 dicembre 2001, relativo alla definizione dei bilanci previsionali d'approvvigionamento e alla fissazione degli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 158/2002 <sup>(5)</sup>, abroga i regolamenti (CEE) n. 2312/92 <sup>(6)</sup> e (CEE) n. 2255/92 <sup>(7)</sup> recanti

modalità d'applicazione del regime di approvvigionamento di bovini vivi per, rispettivamente, i DOM e Madera. Occorre pertanto stabilire nuove modalità di applicazione di tale regime.

- (3) Il regolamento (CE) n. 21/2002 contiene un riferimento erroneo al codice della nomenclatura combinata corrispondente agli animali vivi riproduttori di razza pura della specie bovina indicati agli allegati II e III (parte 8), che è necessario correggere.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1454/2001 dispone l'approvvigionamento delle isole Canarie, per quanto riguarda lo zucchero, con i prodotti specificati alle voci tariffarie NC 1701 e 1702, ad esclusione dei glucosi e degli isoglucosi. Per i casi in cui tale approvvigionamento sia effettuato con zuccheri di cui alle sottovoci NC 1701 91 00 e 1701 99 90, occorre stabilire il metodo per calcolare l'importo dell'aiuto applicabile a tali zuccheri, come è già stato fatto per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e gli sciroppi di saccarosio.
- (5) È opportuno semplificare il regime di utilizzazione di alcuni prodotti nell'ambito del bilancio di approvvigionamento del latte e dei prodotti lattiero-caseari per le isole Canarie. Si deve inoltre reintrodurre l'aiuto relativo ai prodotti di cui alle sottovoci NC 1901 90 99 e NC 2106 90 92. Ai fini della fissazione degli aiuti all'approvvigionamento di Madera e delle isole Canarie e in un intento di semplificazione risulta necessario un riferimento permanente ai regolamenti che fissano la restituzione all'esportazione per prodotti analoghi, qualora siano concesse tali restituzioni.
- (6) Il codice della nomenclatura combinata relativo ai conigli riproduttori è cambiato dal 1° gennaio 2002. È pertanto necessario modificare il suddetto codice nell'allegato I, parte 8, e nell'allegato III, parte 11. La fornitura alle isole Canarie di giovani galline da riproduzione di peso inferiore a 2000 grammi (allegato III, parte 11, codice NC 0105 92 00) non corrisponde alle esigenze reali di queste isole. Vanno invece forniti nonni e genitori di pulcini femmine di peso inferiore a 185 grammi (codice NC ex 0105 11). Il regolamento (CE) n. 21/2002 contiene un codice NC erroneo per quanto riguarda i pezzi di pollo congelati (allegato III, parte 11). È pertanto necessario correggere tale errore.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione per le carni bovine, per lo zucchero, per il latte ed i prodotti lattiero-caseari, per le uova e il pollame e per gli ortofrutticoli freschi,

<sup>(1)</sup> GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45.

<sup>(4)</sup> GU L 8 dell'11.1.2002, pag. 15.

<sup>(5)</sup> GU L 25 del 29.1.2002, pag. 26.

<sup>(6)</sup> GU L 222 del 7.8.1992, pag. 32.

<sup>(7)</sup> GU L 219 del 4.8.1992, pag. 37.